

Sull'impossibilità di partecipare ad un concorso pubblico per causa Covid - 19 e sull'ammissibilità di una sessione suppletiva concorsuale: l'arresto negativo del Consiglio di Stato.

§1. L'orientamento favorevole all'ammissibilità di una sessione suppletiva concorsuale. §2. L'orientamento contrario espresso dal Tar Puglia Bari. §3. L'arresto negativo del Consiglio di Stato.

§1. L'orientamento favorevole all'ammissibilità di una sessione suppletiva concorsuale.

Sulla base di un iniziale indirizzo giurisprudenziale inaugurato, in sede cautelare, dal Tar Lazio - Roma (1), la Prima Sezione del Tar Puglia - Bari, con decisione n. 754 del 29 aprile 2021, si è espressa favorevolmente in ordine all'ammissibilità di sedute suppletive delle prove concorsuali per i candidati impossibilitati a parteciparvi, perché colpiti da infezione Covid, così statuendo: “.. .. *la previsione di un obbligo, a carico dei concorrenti, di partecipare ad una prova in condizioni di negatività al virus non può essere dissociata dalla possibilità di svolgere tale prova in via suppletiva qualora, nella prevista data, sia accertata una impossibilità determinata da forza maggiore.*

*In altri termini, se è vero che il bando è stato elaborato quando non era affatto prevedibile dall'Amministrazione l'attuale situazione di emergenza sanitaria, d'altra parte va considerato che i candidati che hanno accettato le relative clausole non avrebbero potuto ragionevolmente prevedere, al momento di presentazione della domanda, di trovarsi in **situazioni di impedimento** come quella odiernamente controversa.*

*Una singolarità sulla quale, peraltro, si è recentemente statuito, sebbene nell'ambito della delibazione cautelare, che “l'istanza volta a poter sostenere la prova pratica suppletiva, motivata con riferimento alla circostanza di essere stato in regime di isolamento obbligatorio causa Covid, non può essere valutato avendo come parametro la tradizionale giurisprudenza secondo cui il rinvio di una prova d'esame per malattia del concorrente è rimessa alla discrezionalità della commissione di concorso, che non ha alcun obbligo in tal senso; e ciò perché **mentre, in caso di normale malattia, il concorrente può anche decidere di assumere idonei farmaci, e/o di recarsi ugualmente a sostenere le prove nonostante la malattia, in caso in cui vi sia anche solo il sospetto***

di Covid il soggetto interessato è costretto a restare a casa, pena la possibilità di essere perfino denunciato in sede penale” (TAR Lazio - Roma, ordinanza 4 marzo 2021, n. 1414).

Occorre, infine, considerare che la tutela dell’anonimato debba essere rapportata alle condizioni di svolgimento del concorso, e ciò nella prospettiva dei rapporti tra i candidati ed i componenti della commissione.

Si vuol dire, cioè, che il concorso oggetto del contendere, per quantità dei candidati e delle prove previste, non presentasse particolari (ed elevati) rischi connessi al possibile riconoscimento degli elaborati: rischio che, al contrario, sarebbe concreto nell’ipotesi di concorsi ai quali partecipasse un esiguo numero di candidati (es. concorsi universitari).

*In definitiva, a giudizio del Collegio il principio dell’anonimato – nella specie potenzialmente sacrificabile limitatamente alla prova pratica da far svolgere alla ricorrente, mentre è stato ampiamente garantito in precedenza; né potendo reputarsi che una prova, solo perché “suppletiva”, possa determinare, a fronte delle circostanze assolutamente eccezionali sopra illustrate, un’alterazione delle condizioni di parità tra i concorrenti – esprime, certo, una coerenza con le esigenze (comprensibili ma non insormontabili) di ARPA Puglia, ma debba, nondimeno, recedere rispetto all’effetto sostanziale che produrrebbe, ossia una **inflexibilità che avallerebbe un’ingiusta e incolpevole pretermissione della dott.ssa ...***

*In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’ARPA Puglia dovrà sospendere la valutazione (in corso) della prova pratica; **fissare per la ricorrente una prova suppletiva, tenendo conto della tipologia proposta agli altri candidati e con modalità analoghe a quelle già praticate; una volta effettuata tale operazione, dovrà procedere alla (ripresa della) valutazione di tutti gli elaborati ed alla successiva formazione dell’elenco dei concorrenti da ammettere alla prova orale [...]**”.*

Sulla medesima scia interpretativa, immediatamente dopo, sempre il TAR Lazio Roma, con sentenza della Sezione Terza bis, 23 maggio 2021, n. 5666 (2), ha così disposto: “**La mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione**

all'emergenza epidemiologica da Covid-19 appare una previsione illogica e irragionevole. Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione della pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali.

La previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà – comunque esistente – legata alla traccia che sarà estratta. Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L'eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.

Di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all'amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l'interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall'Amministrazione attraverso l'indizione della procedura di

reclutamento. Tuttavia, tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l'impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall'evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati. In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che "nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali) dal factum principis; - è lo stesso principio di proporzionalità ad imporre – in quanto misura idonea, necessaria e bilanciata in relazione alla consistenza della posizione individuale oggetto di protezione – di non precludere agli appellati di partecipare ad un modalità selettiva derogatoria, semplificata e riservata ai docenti precari (e da questi ultimi lungamente attesa), per far valere l'anzianità di servizio maturata" (Consiglio di Stato, sez. VI, [ordinanza cautelare] 9 aprile 2021, n. 1865).

Neppure pare prospettabile una violazione del principio di par condicio tra i candidati (dovuta al mancato rispetto delle regole della contemporaneità e della contestualità della prova): è dirimente osservare come lo stesso legislatore, nel quadro delle misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da -OMISSIS-, all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 1 aprile 2021, n. 44, abbia previsto che: «Le amministrazioni [...] possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate [...] e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti». In definitiva, lo stesso ordinamento positivo

giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate”.

In termini del tutto analoghi, si è espressa, ancora una volta, la Terza Sezione bis del Tar Lazio - Roma, dapprima con **decisione n. 12988 del 15.12.2021** (3) e più recentemente, con decisione n. **11680 del 08 settembre 2022** (4).

Il suesposto orientamento giurisprudenziale, favorevole all'ammissibilità di prove suppletive delle prove concorsuali per i candidati impossibilitati a parteciparvi per causa Covid, è stato confermato dalla Terza Sezione Consiglio di Stato, in sede cautelare, giusta ordinanza n. 5093 del 17 settembre 2021 (5), secondo cui: *“...l'eccezionalità della situazione emergenziale a tutela della pubblica incolumità giustifica la deroga a regole di irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove di esame.*

Ritenuto di dover confermare la misura cautelare presidenziale ammettendo la ricorrente alla prova orale del concorso”.

§2. L'orientamento contrario espresso dal Tar Puglia Bari.

Senonché, capovolgendo completamente l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale innanzi richiamato e senza neppure esternare le ragioni per le quali argomentazioni precedentemente esposte, in ordine ad identica fattispecie, dalla medesima Sezione, con la decisione del Tar Bari n. 754/2021, non fossero più ritenute condivisibili dal Collegio, la Prima Sezione del Tar Puglia - Bari, con sentenza n. 152 del 26 gennaio 2022, ha così statuito: *“Il Collegio ben conosce l'orientamento formatosi in materia in conformità a quanto reclamato dalla ricorrente (Cons. di Stato, ordinanza, 9.4.2021, n. 1865; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 12.5.2021, n. 5666; id., 15.12.2021, n.12988; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 29.4.2021, n.754); tuttavia, ad un'approfondita analisi della questione controversa, ritiene di non potervi dare continuità, sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.*

A tal fine giova muovere dai principi generali in materia.

In prima battuta, va riportato il principio d'ordine generale, immanente nel sistema e, peraltro, previsto nella lex specialis del concorso, secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l'assenza del candidato, così escluso dalla selezione.

*Detto principio riposa, a sua volta, sul **principio di contestualità delle prove** che informa le procedure concorsuali e selettive: esso costituisce un **corollario della par condicio tra candidati**, secondo cui, per questi ultimi, devono valere le medesime condizioni, temporalmente coincidenti, di espletamento e valutazione delle prove.*

*Tanto è a presidio dei diversi -ed ugualmente fondamentali- principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, atteso che **qualora le prove si svolgessero in modalità asincrona e diversificata**, non solo, per ovvie ragioni, **non vi sarebbe identità tra le relative tracce/domande/richieste poste ai candidati**, ma neppure potrebbe essere garantito l'anonimato nella correzione e valutazione delle stesse; dunque, non si potrebbe assicurare un giudizio terzo ed oggettivo, mirato ad individuare i più meritevoli.*

*Infine, tra i cardini della materia concorsuale, deve pur ricordarsi che, affinché **la procedura** sortisca gli effetti sperati al momento della **sua indizione**, essa deve essere **tempestivamente conclusa**, evitando che le circostanze fondanti l'iniziativa concorsuale mutino considerevolmente ovvero che l'Amministrazione perda interesse nell'obiettivo della selezione, divenuta inadeguata alle evolutesi esigenze. Ciò si mostra, per logica deduzione, in contrapposizione con l'eventuale calendarizzazione di ulteriori sessioni di prove, destinate a quei candidati che siano risultati assenti nelle giornate prestabilite.*

*Premessi i principi che danno corpo alla riconosciuta irrilevanza degli impedimenti soggettivi dei concorrenti a prender parte alle prove, di cui alle prescrizioni del bando di gara (art. 9 e 10), deve chiarirsi che, ad oggi, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, **non v'è alcuna disposizione di sistema idonea ad imporre una deroga degli essi**, neanche in ragione dell'intervenuta pandemia da Covid-19.*

Nello specifico, non convince l'assunto ricorsuale secondo cui l'art.10 co.2 d.l. n. 44/2021 rappresenterebbe una disposizione idonea a fondare – sia pure per la specifica ipotesi emergenziale e sanitaria - una deroga agli ordinari principi in materia concorsuale ed, anzi, deve rilevarsi che essa milita nel senso opposto a quello invocato.

A tal riguardo, giova precisarsi che l'art.10 co.2 d.l. n. 44/2021 recita testualmente:

“2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”.

*Dal tenore letterale della disposizione emerge che il legislatore, pur avendo avuto contezza del grave stato pandemico, ha previsto la **mera facoltà d'adottare misure che derogano alla contestualità delle prove, lasciando alla P.A. procedente la piena discrezionalità di continuare a rispettare i principi ordinari in tutti i casi in cui non ritenga opportuno derogarli.***

*Ciò significa che **qualsiasi Amministrazione**, proprio in applicazione dell'invocato disposto normativo, **non è tenuta in alcun modo a derogare ai principi ordinari che ispirano le procedure concorsuali**, difettando – ed in ciò il punto nodale della decisione- una disposizione che imponga l'invocata previsione di prove suppletive o contestuali, ma da remoto.*

*Ne consegue che **non può censurarsi la scelta, operata dall'Asl convenuta, di continuare a sposare i comuni dettami in tema di partecipazione e conduzione di gara, prevedendo l'esclusione del candidato dalla procedura in caso di sua assenza per qualsivoglia motivo personale.***

A tanto si aggiunga che, nel caso di specie, la posizione assunta dalla P.A. deve dirsi a fortiori giustificata dalla particolare tipologia di concorso in esame atteso che, trattandosi di una selezione per l'assunzione di risorse in ambito sanitario, la stessa emergenza sanitaria cagionata dall'infezione da SARS-COVID19 può indubbiamente aver enfatizzato quelle esigenze di celerità

nella conclusione della procedura de qua, esposte in atti dalla difesa dell'Amministrazione, ritenute inconciliabili con le pretese della ricorrente.

In ultimo, non può non evidenziarsi che la deroga ai principi ordinari non è stata prevista per le prove concorsuali, svolte in costanza di emergenza sanitaria, di numerose altre Amministrazioni tra cui quelle per il reclutamento del personale di magistratura della giustizia amministrativa.

In conclusione deve ritenersi che l'Amministrazione ha, nella specie, fatto buon governo dei principi che informano i pubblici concorsi e delle disposizioni di legge vigenti ...”.

§3. L'arresto negativo del Consiglio di Stato.

La predetta sentenza del Tar Puglia - Bari n. 152/2022 è stata appellata innanzi al Consiglio di Stato che, con **decisione della Terza Sezione n. 8301 del 26 settembre 2022**, ponendo fine alla *querelle* giurisprudenziale insorta circa la possibilità, o meno, di ricorrere allo svolgimento di prove suppletive delle prove concorsuali per i candidati impossibilitati a parteciparvi per causa Covid, ha così definitivamente statuito: *“Con il primo articolato motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza gravata, per travisamento dei fatti e genericità della motivazione, sul rilievo che le misure di contenimento della pandemia sono tese oltre a tutelare un interesse del soggetto infetto da Covid-19, anche ad impedire la diffusione della pandemia nella collettività, sicché la posizione assunta dall'Asl sarebbe ingiustamente pregiudizievole e discriminante per il candidato infetto.*

5.1. Il primo giudice ha respinto la censura, facendo leva su quanto stabilito nella lex specialis e ritenendo, dunque, l'esclusione della candidata conforme ai principi generali applicabili per i concorsi pubblici, secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l'assenza del candidato, così escluso dal concorso.

6. Il motivo è privo di fondamento, perché, come ha ben rilevato il primo giudice, si tratta di non violare i principi generali applicabili per le procedure concorsuali e selettive, tra cui, quello di contestualità nello svolgimento delle prove di esame, quale corollario della par condicio tra candidati.

6.1. *Il rispetto di detto corollario, che opera sul piano del corretto svolgimento delle prove, impone la non discriminazione di tutti i candidati e richiede per essi l'osservanza delle medesime condizioni ... «temporalmente coincidenti, di espletamento e valutazione delle prove, sicché essi si pongono presidio dei diversi -ed ugualmente fondamentali- principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, atteso che qualora le prove si svolgessero in modalità asincrona e diversificata, non solo, per ovvie ragioni, non vi sarebbe identità tra le relative tracce/domande/richieste poste ai candidati, ma neppure potrebbe essere garantito l'anonimato nella correzione e valutazione delle stesse; dunque, non si potrebbe assicurare un giudizio terzo ed oggettivo, mirato ad individuare i più meritevoli » (Cons. Stato sez. III, sent. 21 dicembre 2002, n. 2155).*

6.2. *Il principio di contestualità delle prove concorsuali costituisce un corollario del principio di par condicio dei candidati, secondo il quale per questi ultimi devono valere le medesime condizioni, temporalmente coincidenti, di espletamento e di valutazione delle prove, nonché di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione.*

Nel caso, invece, di svolgimento di prove suppletive, dovute all'impossibilità di partecipare alle prove concorsuali nelle date stabilite a causa della contrazione del virus Covid -19 non solo non ci sarebbe identità delle relative tracce, ma neppure potrebbe essere garantito l'anonimato nella correzione delle prove in modo assolutamente corrispondente a quanto deve avvenire per le prove originariamente fissate.

6.3. *La giurisprudenza di questo Consiglio è costante nell'affermare che la disciplina del concorso pubblico si uniforma al principale presidio organizzativo, rappresentato appunto dall'espletamento della selezione in un unico momento, che è posto a tutela dei principi di imparzialità e contestualità, in quanto atto a scongiurare il rischio di inevitabili disparità di trattamento.*

6.4. *Di contro, la deroga allo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali, prima ancora di non essere conforme ai principi di tempestività, economicità, celerità di espletamento,*

riconducibili in sintesi al “buon andamento” di cui all’art. 97 della Costituzione, avrebbe comportato nella specie una insanabile lesione del principio costituzionale d’imparzialità, cui è ampiamente e puntualmente informata la legislazione ordinaria in materia di reclutamento e di organizzazione del pubblico impiego.

6.5. Non solo dunque la pretesa dell’appellante si pone in aperto contrasto con la normativa generale ed i suesposti principi applicabili per i concorsi pubblici, ma la circostanza che il bando avesse espressamente previsto che “i candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti” trova, nel caso all’esame, una ulteriore specifica esigenza di reclutare tempestivamente il personale con la qualifica di tecnico della prevenzione, proprio per affrontare senza indugi l’emergenza sanitaria in atto.

L’invocata deroga – comunque non consentita dalla legge – avrebbe certamente contravvenuto alla stessa ratio essendi del bando di concorso, teso per di più ad imprimere una spiccata accelerazione nello svolgimento della procedura concorsuale di reclutamento dei tecnici della prevenzione, per la improcrastinabile necessità di impiegare tali figure professionali nell’attività di contrasto alla emergenza sanitaria.

6.6. Tutto ciò fornisce dimostrazione del fatto che la contestualità della competizione – oltre a rappresentare un requisito irrinunciabile delle procedure concorsuali pubbliche – risponde, nella specie, esattamente alla ragione giustificatrice del bando ossia di concludere in tempi rapidi la procedura di reclutamento dei Tecnici della prevenzione, quali figure professionali indispensabili per contribuire ad arginare la vista emergenza epidemiologica ...”.

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, dunque, ha “rivisitato” il proprio precedente orientamento espresso - seppur solo in sede cautelare - con l’innanzi richiamata ordinanza n. 5093 del 17 settembre 2021, ma senza espressamente richiamare tale specifico e proprio precedente e, conseguentemente, esporre le “ragioni” per le quali non ha più ritenuto che “...l’eccezionalità della

situazione emergenziale a tutela della pubblica incolumità giustifica la deroga a regole di irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove di esame”.

(1) Giusta ordinanza della Sezione III quater n. 1414 del 4 marzo 2021, che ha così statuto: *“Considerato che il caso in esame, in cui al ricorrente è stata rigettata l’istanza volta a poter sostenere la prova pratica suppletiva, motivata con riferimento alla circostanza di essere stato in regime di isolamento obbligatorio causa Covid, non può essere valutato avendo come parametro la tradizionale giurisprudenza secondo cui il rinvio di una prova d’esame per malattia del concorrente è rimessa alla discrezionalità della commissione di concorso, che non ha alcun obbligo in tal senso; e ciò perché mentre, in caso di normale malattia, il concorrente può anche decidere di assumere idonei farmaci, e/o di recarsi ugualmente a sostenere le prove nonostante la malattia, in caso in cui vi sia anche solo il sospetto di Covid il soggetto interessato è costretto a restare a casa, pena la possibilità di essere perfino denunciato in sede penale.*

Considerato sussistente il pregiudizio grave e irreparabile, per l’impossibilità di poter sostenere le prove concorsuali

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater accoglie l’istanza cautelare, e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati, ordina all’Amministrazione di fissare una prova suppletiva per il ricorrente”.

(2) Nella fattispecie, *“.. .. la ricorrente rappresentava di essere impossibilitata a partecipare alla prova per la classe di concorso A045 – Scienze economicoaziendali, concorrendo per i posti riservati alla Sicilia. In particolare la ricorrente rappresentava di non aver potuto partecipare alla prova scritta in quanto destinataria dei provvedimenti di prevenzione da COVID-19, trovandosi in stato di quarantena dal giorno 1.11 al 14.11 – giusto certificato medico versato in atti - quale contatto stretto di soggetto risultato positivo (la propria madre)”.*

(3) Si legge, infatti, nella citata sentenza n. 12988/2021: *“.. .. Il Collegio intende confermare quanto già statuito in sede cautelare e quanto già affermato con la precedente sentenza n. 5666/2021 di questa Sezione con riferimento ad un caso analogo riferito alla medesima procedura concorsuale, i cui contenuti devono essere qui richiamati ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo”.*

(4) Si legge nella citata sentenza n. 11680/2022: *“.. .. La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della “lex specialis” illogica e irragionevole. [...] [...] il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a*

garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali [...] .. **la previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà – comunque esistente – legata alla traccia che sarà estratta. Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L’eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica [...]**”.

(5) Invero, con Decreto cautelare n. 4397 del 12.08.2021, la Sezione Terza del Consiglio di Stato, in continuità con il previgente orientamento giurisprudenziale, aveva così disposto: “.. .. *l’istanza di misure cautelari provvisorie monocratiche merita accoglimento, secondo le modalità di seguito illustrate;*

l’appellante è ammessa, con riserva, allo svolgimento delle prove orali, ove occorra in seduta della commissione di concorso appositamente convocata;

detta misura appare idonea a salvaguardare la posizione della parte appellante, senza pregiudizio dell’interesse pubblico e delle ragioni delle parti controinteressate;

l’eventuale esito positivo delle prove orali lascia impregiudicata ogni questione riguardante il merito del ricorso di primo grado e lo svolgimento delle prove preselettive”.

Ottobre 2022